

DIRITTO DEL LAVORO

ITALIA: PRINCIPALI MODIFICHE IN TEMA DI CONTRATTO A TERMINE INTRODOTTE CON IL "DECRETO DIGNITÀ" E LA RELATIVA LEGGE DI CONVERSIONE

È stata approvata nei mesi estivi una riforma che ha apportato alcune modifiche alla normativa sul contratto a tempo determinato (D.L. n.87/18 e relativa legge di conversione n. 96/18). La nuova disciplina prevede che i contratti a termine senza c.d. "causali" possano avere una durata massima pari a 12 mesi (precedentemente pari a 36 mesi) e che quelli con "causali" possano avere una durata superiore - ma comunque non eccedente 24 mesi. Le c.d. "causali" che ricorrono in questo secondo caso sono le seguenti: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività del datore di lavoro ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività di lavoro. La regola delle "causali" vale anche nel caso in cui la soglia dei 12 mesi sia superata per effetto di proroga o rinnovo del contratto stesso. Il legislatore ha, inoltre, ridotto il numero massimo di proroghe consentite, che oggi è pari a 4 (in luogo di 5) nell'arco del limite massimo di durata. Infine, è stato elevato a 180 giorni dalla scadenza il termine per l'impugnazione stragiudiziale del contratto (precedentemente pari a 120 giorni).



Avv. Gianvito Riccio | gianvito.riccio@cbalex.com
RAin e Avv. stabilito Katrin M. Beck | katrin.beck@cbalex.com
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica



G. Riccio



K. M. Beck

DIRITTO DELL'EDILIZIA ED IMMOBILIARE

ITALIA: QUOTAZIONI OMI: INDICATORI PER INDIVIDUARE IL VALORE DELL'IMMOBILE IN VIA DI MASSIMA

I valori OMI, ossia le quotazioni del valore degli immobili prodotte dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare, lungi dal poter essere considerati prove tipiche, possono essere utilizzati solo per individuare il valore presunto del bene oggetto di accertamento. Da ciò deriva l'illegittimità della pretesa fiscale fondata solo su detti valori, in assenza di un riscontro effettivo, attraverso una perizia o un'ispezione, come sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3197, depositata il 9.02.18. Secondo i giudici di legittimità, i valori degli immobili, prodotti dalle quotazioni OMI, pur non potendo essere ridotti a meri dati formali, non possono tuttavia assurgere al livello di presunzioni legali laddove si sia in presenza di uno scostamento del valore dichiarato rispetto a quello desunto dai suddetti valori. Tali quotazioni sono un semplice strumento di indirizzo per la valutazione estimativa, poiché si basano su nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza e possono essere utilizzati come prova solo se supportati da apposite perizie ed ispezioni.



Avv. Paola Nardini | paola.nardini@cbalex.com
RAin e Avv. stabilito Katrin M. Beck | katrin.beck@cbalex.com
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica



P. Nardini



K. M. Beck